

“Avviso di ricerca di professionalità per la nomina di un componente dell’Organismo
indipendente di valutazione del Consiglio regionale del Lazio”

Art. 1

Indizione della procedura di ricerca della professionalità

1. E’ indetta la procedura, mediante avviso pubblico, di ricerca di professionalità per la nomina di un componente dell’Organismo indipendente di valutazione (OIV) del Consiglio regionale del Lazio secondo le modalità di cui al presente avviso.

Art. 2

Requisiti di partecipazione

1. Ai sensi dell’articolo 115 ter, comma 1, dell’allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 “Regolamento di Organizzazione del Consiglio Regionale” e successive modifiche, di seguito denominato Regolamento, possono presentare domanda per la nomina di cui all’articolo 1, i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno dei Paesi appartenenti all’Unione europea;

b) età non superiore a quella prevista dalla normativa vigente per il collocamento in quiescenza ad eccezione dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, degli avvocati e dei procuratori dello Stato purché l’incarico sia a titolo gratuito;

c) laurea magistrale, laurea specialistica o laurea quadriennale, se conseguita nel previgente ordinamento, in ingegneria gestionale, economia e commercio, scienze politiche o giurisprudenza o lauree equivalenti. Per coloro che sono in possesso di altra laurea magistrale, specialistica o del vecchio ordinamento, è richiesto, inoltre, un titolo di studio post universitario in materia di organizzazione e di personale della pubblica amministrazione, del management, della pianificazione e del controllo di gestione, o della misurazione e valutazione delle performance. Sono validi i titoli equivalenti rilasciati in altri paesi dell’Unione europea. In alternativa al titolo di studio post universitario per coloro che sono in possesso di altra laurea magistrale, specialistica o del vecchio ordinamento, è richiesta un’esperienza di cui alla lettera d) di almeno cinque anni;

d) esperienza di almeno tre anni, in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e del controllo di gestione, dell’organizzazione e della gestione del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati, ovvero nel campo giuridico – amministrativo, tenendo anche conto dei compiti che derivano dall’applicazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

e) in relazione alla natura e ai compiti del Consiglio regionale, di adeguate competenze e capacità manageriali e relazionali, dovendo promuovere i valori del miglioramento continuo della performance e della qualità del servizio, nonché della trasparenza e della integrità;

f) ottima e comprovata conoscenza della lingua inglese e, se di cittadinanza non italiana, di una eccellente e comprovata conoscenza della lingua italiana;

g) buone e comprovate conoscenze informatiche.

2. Al fine di salvaguardare la caratteristica di indipendenza dell’OIV, non possono essere nominati componenti dell’OIV coloro che:

a) esercitano funzioni amministrative e gestionali nel Consiglio regionale o nella Giunta regionale, nonché coloro che sono assegnati presso le strutture di diretta collaborazione di cui al titolo II del Regolamento e al titolo II del Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale);

b) ricoprono ruoli o comunque incarichi presso società o enti controllati dalla Regione;

c) rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la nomina;

d) hanno legami di parentela o affinità entro il quarto grado con i dirigenti delle strutture amministrative del Consiglio regionale o della Giunta regionale o con i soggetti di cui alla lettera c) del presente comma;

e) si trovino, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti ed affini entro il secondo grado;

f) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;

g) ricoprono l'incarico di responsabile della struttura del Consiglio regionale o della Giunta regionale competente in materia di prevenzione della corruzione;

h) abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;

i) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nell'ambito territoriale regionale;

l) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l'amministrazione regionale;

m) siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente di organismi di valutazione prima della scadenza del mandato;

n) siano revisori dei conti della Regione Lazio;

o) siano componenti di altri organismi di valutazione.

Art. 3

Elementi di valutazione

1. Ai fini della nomina dei componenti dell'OIV, costituiscono elementi di valutazione l'aver svolto studi o stage all'estero riconosciuti in Italia. Sono altresì valutabili i titoli di studio, nelle materie di cui all'articolo 2 comma 1, lettera c), conseguiti successivamente al diploma di laurea e rilasciati da istituti universitari italiani o stranieri o da primarie istituzioni formative pubbliche. Ai fini della ponderazione del titolo, è necessario distinguere, tra titoli conseguiti all'esito di un percorso formativo di durata comunque superiore a quella annuale (dottorato di ricerca, master di II livello, corsi di specializzazione) e altri titoli di specializzazione.

Art. 4

Presentazione delle domande

1. La domanda, redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta, dovrà essere presentata nel termine perentorio del ventesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio, in una delle seguenti modalità:

a) in plico chiuso inviato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO – SEGRETERIA GENERALE, Via della Pisana n. 1301, 00163 Roma, con indicazione sul retro della busta della seguente dicitura: “Avviso di ricerca di professionalità per

la nomina di un componente dell'Organismo indipendente di valutazione del Consiglio regionale del Lazio". In tal caso farà fede la data del timbro postale di accettazione;

b) in plico chiuso indirizzato a: CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO – SEGRETERIA GENERALE, Via della Pisana n. 1301, 00163 Roma, consegnato a mano presso l'accettazione corrispondenza del Consiglio regionale del Lazio, con indicazione sul retro della busta della seguente dicitura: "Avviso di ricerca di professionalità per la nomina di un componente dell'Organismo indipendente di valutazione del Consiglio regionale del Lazio", dal lunedì al giovedì dalle ore 8,00 alle ore 17,30, il venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16,00. In tal caso, fa fede la data del timbro di accettazione corrispondenza apposta dall'ufficio postale del Consiglio regionale del Lazio;

c) in allegato alla e-mail inviata a mezzo di posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: segreteria generale@cert.consreglazio.it L'oggetto della e-mail deve contenere la seguente dicitura: "Avviso di ricerca di professionalità per la nomina di un componente dell'Organismo indipendente di valutazione del Consiglio regionale del Lazio". In tal caso fa fede la data e l'ora di invio risultante dalla ricevuta di consegna del certificatore.

2. Nei casi di presentazione della domanda con le modalità di cui al comma 1, lettere b) e c), il termine orario entro il quale presentare la domanda è, rispettivamente, quello dell'orario di chiusura dell'accettazione corrispondenza e quello delle ore 23,59.

3. Qualora il termine per la presentazione della domanda cada in un giorno festivo, lo stesso è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

4. Nella domanda di cui al comma 1 i candidati devono riportare, a pena di esclusione, le proprie generalità e il recapito per le eventuali comunicazioni e, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa", la dichiarazione di non trovarsi in situazioni di inconfirmità e l'indicazione delle eventuali cause di incompatibilità con l'impegno a definirle in caso di nomina.

5. Il Consiglio regionale del Lazio non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a cause non imputabili all'amministrazione.

6. Le domande presentate oltre il termine di cui ai commi 1 e 2 non sono prese in considerazione.

Art. 5 Curriculum

1. Al fine di consentire la valutazione dei titoli e degli elementi di valutazione di cui agli articoli 2 e 3, i candidati devono allegare alla domanda di cui all'articolo 4 il proprio curriculum vitae, debitamente sottoscritto in ogni sua pagina, ed i relativi allegati nel rispetto delle disposizioni di cui al d.p.r. 445/2000 in materia di autocertificazione e di dichiarazioni sostitutive a pena di esclusione.

Art. 6 Nomina

1. Ai sensi dell'articolo 115 bis del Regolamento, i componenti dell'OIV sono nominati dall'Ufficio di presidenza con propria deliberazione, nel rispetto, di norma, del principio delle pari opportunità, durano in carica tre anni e possono essere rinnovati nella carica una sola volta.

2. Ai fini della nomina del componente dell'OIV, si tiene conto dei requisiti professionali posseduti

dai candidati, accertati attraverso una valutazione comparativa dei curriculum e di un eventuale colloquio. La deliberazione dell'Ufficio di presidenza di cui al comma 1, è trasmessa al Dipartimento della funzione pubblica unitamente al curriculum del candidato, alla dichiarazione relativa all'assenza di cause di incompatibilità. È altresì trasmessa una relazione motivata dalla quale risultino le ragioni della scelta effettuata dall'amministrazione con riferimento ai requisiti valutati, gli esiti della procedura comparativa espletata e il compenso previsto per lo svolgimento dell'incarico.

Art. 7 Compenso

1. Ai sensi di quanto stabilito alla lettera b), del numero 3) del dispositivo della deliberazione dell'Ufficio di presidenza 21 novembre 2013, n. 81, a ciascun componente dell'OIV spetta il compenso onnicomprensivo annuo lordo di diciannovemila euro.

Art. 8 Revoca e decadenza dall'incarico

1. L'Ufficio di presidenza, in caso di gravi inadempienze da parte dell'OIV, può, con provvedimento motivato, ai sensi dell'articolo 115 ter, comma 4, del Regolamento, deciderne lo scioglimento anticipato.

2. I componenti dell'OIV che ingiustificatamente sono assenti a tre sedute consecutive, sono, ai sensi dell'articolo 115 sexies, comma 3, dichiarati automaticamente decaduti. La decadenza è pronunciata dall'Ufficio di presidenza.

Art. 9 Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati dal Consiglio regionale del Lazio per il procedimento di conferimento dell'incarico ed eventualmente trattati con strumenti informatici anche per l'eventuale gestione del rapporto derivante dall'incarico.

Il Segretario generale
F.to cons. Stefano Toschei